

R A P P O R T O  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 24 giugno 1958 concernente un  
nuovo disegno di legge sulla lotta contro le  
epizoozie.

(del 6 aprile 1960)

Il messaggio del Consiglio di Stato spiega esaurientemente gli scopi del nuovo disegno di legge. Non si tratta tanto di innovare, quanto invece di riordinare in una sola legge una materia ancorata in diversi decreti e di abrogare formalmente disposizioni legislative che da tempo sono lettera morta. Il Consiglio di Stato ha fatto al proposito le seguenti pertinenti considerazioni :

" Il decreto legislativo del 30 novembre 1948, concernente la costituzione delle casse di assicurazione del bestiame bovino, mentre abrogava gli articoli da 1 a 24 della legge del 23 giugno 1925 sull'assicurazione del bestiame e sul fondo epizoozie manteneva in vigore gli articoli da 25 a 29 della medesima legge, la quale rimaneva di conseguenza in tale sua parte valida. Come informava il messaggio del 17 settembre 1948, che trattava appunto tale oggetto, questi articoli avrebbero dovuto essere inseriti in una nuova legge sul promovimento del bestiame che sarebbe stata successivamente promulgata. Le norme anzidette pur non essendo a tutt'oggi, per i motivi indicati, abrogate, si trovano in realtà oramai da tempo superate e divenute parzialmente, in pratica, inapplicabili. Oltre che dai citati articoli la lotta contro le epizoozie è regolata, sul piano cantonale, dal decreto 27 dicembre 1920 di applicazione della legge federale del 13 giugno 1917 sulle misure appunto per combattere le epizoozie. D'altra parte le azioni su larga scala per la lotta contro la tubercolosi e contro la brucellosi dei bovini formano oggetto di speciali disposizioni legislative ed esecutive. Appare quindi come tutta questa materia si trova oggi contemplata in modo discontinuo in diversi testi, di cui taluni divenuti privi di attualità e di compiutezza mentre altri vedono conglobate **norme di carattere** specificamente legislativo con altre che attengono piuttosto all'ambito della regolamentazione esecutiva. Un riordinamento ed un aggiornamento della materia si dimostra di conseguenza non solo opportuno ma necessario. "

Al messaggio il Consiglio di Stato ha unito un primo disegno di legge che conteneva solo le norme di carattere generale inerenti alle misure per combattere le epizoozie; tutte le norme di carattere particolare erano state invece rinviate alla sede esecutiva. Infatti l'art. 49 della legge federale sulle misure per combattere le epizoozie dà ai Cantoni l'espressa facoltà di emanare le disposizioni cantonali d'esecuzione in via d'ordinanza.

La Commissione della Legislazione, pur riconoscendo la legittimità di un disegno legislativo che era in sostanza una semplice legge delega, ha ritenuto per motivi di opportunità di invitare il Consiglio di Stato a inserire già nel decreto legislativo talune norme particolari, che a rigor di legge si sarebbero potute emanare in via d'ordinanza.

Il Consiglio di Stato ha così proposto all'attenzione dei commissari un nuovo disegno di legge che forma l'oggetto del presente rapporto. In conformità alla prassi sinora seguita e siccome gli scopi della legge in esame già erano stati esaurientemente spiegati nel messaggio del 24 giugno 1958, la Commissione della Legislazione non ha ritenuto necessario chiedere al Consiglio di Stato nè l'emanazione di un nuovo messaggio, nè la completazione del messaggio originario.

Il secondo testo di legge determina esaurientemente le competenze del Cantone nella lotta contro le epizootie e fissa i limiti, nonchè le modalità dell'assegnazione di sussidi e risarcimenti. Le disposizioni sono e devono essere conformi alla legislazione federale in materia. Nessun ulteriore commento si rende pertanto necessario.

Nel disegno di legge è pure stabilita l'organizzazione della polizia epizootica sempre in ossequio alle relative disposizioni federali.

A prescindere da alcune modifiche di natura sistematica e redazionale la Commissione della Legislazione ha ritenuto di apportare nei confronti del progetto del Consiglio di Stato le seguenti modifiche :

Il Consiglio di Stato ha previsto all'art. 8 l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti di medicina veterinaria, e già aveva fissato in modo inderogabile i limiti e le modalità di assegnazione. I commissari hanno ritenuto più opportuno rimandare la regolamentazione dei limiti e delle modalità all'ordinanza di esecuzione, già per il fatto che le relative disposizioni potranno così più facilmente essere modificate e adattate di volta in volta alle concrete necessità.

Il Consiglio di Stato ha previsto all'art. 13 la competenza dell'autorità esecutiva cantonale per la nomina degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti. Ciò al fine di poter accentrare in poche persone più incarichi

e di aver per altro verso una maggiore garanzia per quel che concerne la idoneità degli incaricati.

La Commissione della Legislazione a maggioranza ha ritenuto, per motivi di opportunità politica che si ricollegano al principio dell'autonomia comunale, di non voler spogliare i Municipi di quest'ultima competenza che loro spetta nell'organizzazione della polizia epizootica e di mantenere pertanto la norma prevista dal decreto legislativo del 29 maggio 1924.

La Commissione della Legislazione ha suggerito al Consiglio di Stato di voler specificare nel regolamento d'esecuzione quali sono le competenze che spettano per diritto federale agli incaricati della polizia epizootica. Ciò per una miglior comprensione da parte del cittadino, che generalmente non ha dimestichezza con la legislazione federale.

Per le considerazioni che precedono la Commissione propone di accettare, con le modificazioni da essa apportate, il ~~disegno~~ **disegno** legislativo allegato al presente rapporto.

per la Commissione della Legislazione :

P.F. Barchi, relatore

Bianchi - Bordoni - Coppi - Induni -  
Lafranchi - Maino - Masoni - Riva, con  
riserva - Snider.

Disegno di

L E G G E  
sulla lotta contro le epizoozie  
(del .....)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 giugno 1958 n. 771 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

art. 1

Lotta contro le  
epizoozie : in  
generale

Lo Stato promuove e attua in applicazione del diritto federale e della presente legge le misure intese a prevenire e combattere le epizoozie e ad alleviarne gli effetti.

art. 2

Assunzione e sus-  
sidiamento delle  
spese di lotta  
contro le epizoo-  
zie

Lo Stato assume tutte le spese cagionate dalla lotta contro la febbre aftosa, la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini, delle capre e delle pecore, l'acariosi delle api, quando si tratti di misure ordinate dall'autorità.

Quando le relative misure siano intraprese in forma collettiva sotto la vigilanza dell'autorità cantonale lo Stato sussidia, inoltre,

- a) nella misura del 40%, le spese sopportate dai proprietari di bestiame, dai consorzi o da altri enti nella lotta contro il carbonchio ematico, sintomatico, la peste suina, l'agalassia, il colera, la peste aviaria, la mixomatosi, la rogna dei bovini e degli ovini; le spese di ricerca dei germi sarcotossici nelle carni, come pure quelle derivanti dalla costruzione di vasche per il bagno contro la rogna degli ovini ;
- b) nella misura del 25%, le spese sopportate dai proprietari di bestiame, dai consorzi o da altri enti nella lotta contro la tricomoniassi (aborto precoce).

art. 3Risarcimento dei  
danni per morte  
o macellazione  
di bestiame

Lo Stato risarcisce i danni derivanti dalla morte o dalla macellazione del bestiame ordinata dall'autorità in seguito ad epizoozia, secondo le percentuali fissate dal regolamento d'applicazione della presente legge e nei limiti stabiliti dal diritto federale.

Nelle regioni in cui l'allevamento del bestiame costituisce la principale attività agricola e ritenute di montagna dal catasto della produzione animale si applicherà l'indennizzo massimo previsto dal diritto federale.

art. 4Nozione di spese di lotta  
contro le epizooziea) sussidiabili

Sono spese sussidiabili secondo l'art. 2 quelle causate da esami diagnostici di epizoozie operati da un veterinario o da un laboratorio di veterinaria, quelle derivanti dalla sierificazione o dalla vaccinazione degli animali, dai controlli eseguiti dai veterinari, dagli ispettori del bestiame e degli apiari; pure le spese per la stima, l'autopsia, il trasporto, il sotterramento, lo incenerimento, la disinfezione e la marcatura del bestiame.

b) non sussidiabili

Non danno diritto a sussidio o a risarcimento le spese d'amministrazione, quelle cagionate dall'acquisto, dalla riparazione o dalla sostituzione di capi di vestiario, di cavezze, di oggetti usati per la pulizia e la disinfezione, d'altri oggetti o strumenti in genere, come pure la perdita di salario derivante da misure di sequestro ordinate dall'autorità.

art. 5Riduzione o diniego dei sussidi e delle indennità

I sussidi e le indennità non saranno corrisposti o, nei casi di colpa leggera, saranno ridotti, se il danneggiato o gli enti interessati avessero una parte di colpa nell'epizoozia, se non l'avessero denunciata o l'avessero denunciata

troppo tardi o se non si fossero altrimenti conformati in tutto alle prescrizioni e ordinanze di polizia sanitaria.

art. 6

Fornitura gratuita di medicinali, vaccini o altri prodotti.

Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccino o altri prodotti destinati alla prevenzione o alla cura delle malattie epizootiche quando ciò sia d'interesse pubblico.

art. 7

Fondo epizoozie

Per sopperire alle spese causate dalla lotta contro le epizoozie è istituito un Fondo mediante le seguenti entrate ordinarie :

- a) una dotazione annua di fr. 150.000.-
- b) il provento delle tasse di cui all'art. 13 lett.c) e d).
- c) il provento delle multe
- d) il versamento di sussidi federali
- e) il ricavo della vendita del bestiame macellato per ordine dell'autorità
- f) il provento delle tasse di licenza per l'esercizio della professione di macellaio e di salumiere.

art. 8

Borse di studio

Potranno essere concesse borse di studio a studenti di medicina veterinaria attingendo al Fondo epizoozie.

Il regolamento d'esecuzione ne fisserà gli importi massimi e le modalità di assegnazione.

art. 9

Polizia epizootica  
a) sorveglianza

La sorveglianza sulla polizia epizootica in genere compete al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento dell'economia pubblica.

art. 10

- b) direzione:  
veterinario  
cantonale
- La direzione della polizia epizootica compete al veterinario cantonale. Quest'ultimo, oltre ai compiti affidatigli dal diritto federale, ha la vigilanza :
- a) sulle casse d'assicurazione del bestiame;
  - b) sulle condotte veterinarie;
  - c) sul commercio del bestiame;
  - d) sul servizio di monta, limitatamente alla parte sanitaria;
  - e) sulla fecondazione artificiale del bestiame;
  - f) sulla protezione degli animali.

art. 11

- Circondari:or-  
gani circonda-  
riali di polizia  
epizootica  
a) in generale

Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sottoposti alle competenze dei veterinari circondariali, degli ispettori del bestiame, delle carni e degli apiari.

La delimitazione dei circondari è fissata dal Consiglio di Stato.

art. 12

- b) competenze
- I veterinari circondariali, nell'ambito del loro circondario ,
- a) esercitano tutte le competenze che il diritto federale attribuisce ai veterinari ufficiali;
  - b) hanno la sorveglianza sulle fiere e i mercati di bestiame, sul commercio del bestiame come pure sul commercio e l'ispezione delle carni;
  - c) vigilano sull'osservanza, da parte dei comuni e di privati, di tutte le prescrizioni emanate dalle autorità federali e cantonali in materia di polizia epizootica;

- d) vigilano sul servizio di monta, limitatamente alla parte sanitaria, come pure sulla protezione degli animali;
- e) svolgono in genere tutte le mansioni loro assegnate dall'autorità federale e cantonale.

Essi sono posti sotto la sorveglianza del veterinario cantonale.

Gli ispettori del bestiame, delle carni e degli apiari esercitano le competenze loro attribuite dal diritto federale.

Essi sono soggetti alla vigilanza dei veterinari circondariali.

#### art. 13

##### c) nomina : re-tribuzione

La nomina dei veterinari circondariali, degli ispettori delle carni e degli apiari e dei loro supplenti è di competenza del Consiglio di Stato.

Il periodo di nomina è quadriennale.

Per la nomina degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti il Consiglio di Stato sente il parere del Municipio.

Nei Comuni in cui è istituito un macello pubblico la nomina del veterinario ispettore delle carni e del suo supplente è di competenza del Municipio, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Le retribuzioni degli incaricati di cui al primo capoverso e del personale ausiliario sono fissate dal regolamento d'applicazione della legge.

La nomina degli ispettori e supplenti-ispettori del bestiame è di competenza delle Municipalità, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, a cui la nomina stessa dovrà essere immediatamente notificata.

La nomina di detti ispettori e supplenti-ispettori è biennale.



Il Consiglio di Stato potrà imporre ai Municipi la revoca degli ispettori o supplenti che si mostrassero incapaci o comunque mancassero al loro dovere.

Gli ispettori ed i supplenti ispettori percepiranno oltre agli emolumenti eventualmente stabiliti dal Comune, le sportule previste dalle leggi e dai regolamenti cantonali per gli incombenti di loro competenza.

#### art. 14

##### Tasse

Il Consiglio di Stato fissa le tasse

- a) dei certificati di sanità;
- b) dei certificati di ispezione delle carni e delle bollette di scorta;
- c) dei permessi per la tenuta delle fiere e dei mercati di bestiame;
- d) di concessione della patente di negoziante di bestiame;
- e) di ogni altro certificato ufficiale.

Esso ne stabilisce la devoluzione, riservato il disposto dell'art. 7 lett. b)

#### art. 15

##### Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le norme d'esecuzione del diritto federale e il regolamento d'applicazione della presente legge.

#### art. 16

##### Contravvenzioni

Le infrazioni al diritto federale in materia di epizootie e alle corrispondenti norme cantonali d'esecuzione sono punite dal Dipartimento dell'economia pubblica quando comportano l'irrogazione di una multa e dall'autorità giudiziaria quando comportano l'irrogazione di una pena privativa della libertà, secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni 29 maggio 1941.

art. 17Disposizioni  
abrogatorie

Sono abrogati :

- a) gli art. da 25 a 30 inclusi della legge 23 giugno 1925 sull'assicurazione del bestiame e sul fondo epizoozie;
- b) il decreto di applicazione 27 dicembre 1920 della legge federale 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie;
- c) il decreto legislativo 29 maggio 1924 circa la nomina degli ispettori del bestiame e loro supplenti ,  
e ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge.

art. 18Entrata in vigo-  
re della legge

Decorso i termini di referendum e dopo l'approvazione del Consiglio federale, questa legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.  
Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

---